



Programma Operativo Regionale 2007-2013 Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” (Cofinanziamento FESR), Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza”- Linea di intervento 1.1 “Ricerca, Sviluppo e Innovazione” - Bando Azione 1.1.2 “Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese”.

ART. 1	FINALITA'
ART. 2	DEFINIZIONI
ART. 3	INTERVENTI FINANZIABILI
ART. 4	DOTAZIONE FINANZIARIA
ART. 5	RESPONSABILE DELLA LINEA DI INTERVENTO
ART. 6	ASSISTENZA TECNICA
ART. 7	SOGGETTI BENEFICIARI
ART. 8	COSTO AGEVOLABILE
ART. 9	AREE AMMISSIBILI
ART. 10	SPESE E COSTI AMMISSIBILI
ART. 11	FORMA ED INTENSITA' DEGLI AIUTI
ART. 12	CUMULO DEGLI AIUTI
ART. 13	TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 14	VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E DEL DOSSIER DI CANDIDATURA
ART. 15	CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
ART. 16	SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA', VARIAZIONI E RELATIVI OBBLIGHI
ART. 17	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E DELLE ATTIVITA' DEI BENEFICIARI DEI PROGETTI
ART. 18	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
ART. 19	MONITORAGGIO E CONTROLLI
ART. 20	REVOCA DEI CONTRIBUTI E RINUNCE
ART. 21	RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

Articolo 1. Finalità

1. Il presente bando per la presentazione di domande di aiuto finanziario da parte delle imprese, si pone in applicazione di quanto indicato nel Programma Operativo Regionale del Veneto 2007-2013 - parte FESR (approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007), Asse 1, Linea di intervento 1.1, Azione 1.1.2 e in conformità alle previsioni contenute nella Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”. In particolare, tale norma all’art. 13 comma 1, lett. a) e b), dispone che i provvedimenti di sostegno debbano, “in coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca ed innovazione”, attuare linee di intervento finalizzate a “rafforzare e coordinare la ricerca scientifica applicata” e “migliorare e diffondere il trasferimento tecnologico”; previsione ripresa, peraltro, anche nel “Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 2008-2010”, che alle Linee 1, 2, 3 e 4 contempla dettagliatamente le attività finanziabili per ogni singola azione, con le relative spese ammissibili, intensità del contributo e categorie di beneficiari.

2. L’intervento si pone l’obiettivo di promuovere l’attivazione e la crescita di strutture di ricerca e innovazione interne alle imprese, oltre che il sostegno al trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese. Tali iniziative devono essere realizzate sulla base degli indirizzi del già citato Piano Strategico Regionale per la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione 2008-2010 e in aderenza ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31 marzo 2008. Le attività finanziabili riguardano una gamma di interventi volti a migliorare la competitività delle imprese già esistenti ed operanti sul territorio della Regione Veneto.

3. Gli aiuti relativi alle misure **numeri I, II, III**, di cui al successivo **art. 3, comma 1**, saranno concessi sulla base e nel rispetto del **Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008** (regolamento generale di esenzione per categoria), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L/214 del 9 agosto 2008; in particolare, oltre alle disposizioni comuni, gli aiuti saranno concessi sulla base degli articoli 30, 31, 32 del citato regolamento.

4. Gli aiuti relativi alle misure **numeri IV, V, VI** di cui al successivo **art. 3, comma 1**, saranno concessi come “*aiuti di importo limitato*”, in base all’articolo 3 del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009** (GURI serie generale n. 131 del 9 giugno 2009) - concernente le modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea “*Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato per l’accesso ai finanziamenti nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica del 22 gennaio 2009*” - autorizzati dalla Commissione europea con decisione del 28 maggio 2009 (aiuto di Stato N. 248/2009).

5. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si fa riferimento, ai Regolamenti comunitari n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006, n.1828/2006 dell’8 dicembre 2006. Per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese si fa anche riferimento al D.P.R. n. 196/2008. Non sono da ritenersi incompatibili le disposizioni del presente bando più restrittive rispetto a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente bando, in adesione al Regolamento CE n. 800/2008, alla Comunicazione della Commissione europea n. 2006/C 323/01 e alla L.R. n. 9/2007, si intende per:
 - a) **organismo di ricerca**: soggetto senza scopo di lucro, quale un’università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di

finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

- b) **ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- c) **sviluppo sperimentale:** acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- d) **innovazione del processo:** l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- e) **innovazione organizzativa:** l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- f) **trasferimento tecnologico:** attività mirante al trasferimento di nuove conoscenze (brevettate o no) da un organismo di ricerca a un'impresa (o un gruppo di imprese) o da un'impresa a un'altra impresa (o gruppo di imprese). Tale attività richiede uno specifico accordo di trasferimento tecnologico, che può concretizzarsi in un accordo di licenza di brevetto, un accordo di licenza di know-how, un accordo di licenza di diritti d'autore sul software o un accordo misto di licenza di brevetto, di know-

how o di diritti o di diritti d'autore sul software, compreso qualsiasi accordo di questo tipo contenente disposizioni relative alla vendita ed all'acquisto di prodotti o relative alla concessione in licenza di altri diritti di proprietà di beni immateriali, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l'oggetto primario dell'accordo e siano direttamente collegate alla produzione dei prodotti contrattuali: sono considerati accordi di trasferimento di tecnologia anche le cessioni di brevetti, di know-how, di diritti d'autore sul software, o di una combinazione di tali diritti, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente, in particolare quando il corrispettivo della cessione dipende dal fatturato realizzato dal cessionario per i prodotti realizzati utilizzando la tecnologia ceduta, dai quantitativi prodotti o dal numero di atti di utilizzazione della tecnologia in questione;

- g) **piccola e media impresa (pmi), micro impresa, piccola impresa, media impresa**: le imprese che rispettano la definizione prevista dall'allegato I del Regolamento CE n. 800/2008;
- h) **grande impresa**: l'impresa che non rientra nella definizione di piccola e media impresa (pmi) di cui all'allegato I del Regolamento CE n. 800/2008.

Articolo 3. Progetti e attività finanziabili.

1. Il presente bando è rivolto alla promozione dell'attivazione e della crescita di strutture di ricerca e innovazione interne alle imprese, oltre che al sostegno al trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese competitività delle imprese, attraverso il sostegno delle seguenti **misure**:

- I)** progetti di ricerca industriale;
- II)** progetti di sviluppo sperimentale;
- III)** studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale;
- IV)** progetti di innovazione del processo;
- V)** progetti di innovazione organizzativa;
- VI)** trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese (pmi)

2. Per quanto riguarda **le misure I e II**, si sostengono gli investimenti delle imprese finalizzati alla realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale come definite all'art. 2, realizzate prevalentemente all'interno di strutture di ricerca o unità produttive di proprietà del proponente. Investimenti di potenziamento e miglioramento di dette strutture di ricerca potranno essere proposti solo se giustificabili in base a necessità del progetto presentato. Per quanto riguarda **le misure IV e V** devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'innovazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ottica di modificare l'organizzazione; b) l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati; c) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato. La novità può essere dimostrata dai richiedenti, ad esempio sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, comparata con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore. Per quanto riguarda la **misura VI**, si sostengono gli investimenti delle imprese finalizzati all'efficace applicazione di una tecnologia sviluppata da altre imprese o da organismi di ricerca e che sia suscettibile di immissione in commercio, in coerenza con la definizione di trasferimento tecnologico di cui all'art. 2.

3. I progetti di cui alle misure **I e II** possono essere presentati singolarmente o anche abbinati tra loro; mentre i progetti di cui alle misure **III, IV, V, VI** devono essere presentati solo singolarmente, cioè non possono

essere abbinati fra di loro o a qualunque altro intervento, nell'ambito di un medesimo progetto, a pena d'inammissibilità della domanda.

4. All'atto della presentazione delle domande i soggetti beneficiari dovranno dichiarare la misura o le misure per cui richiedono il finanziamento, dimostrando le connessioni fra le misure proposte e tra il progetto presentato e le esigenze del proponente, nonché le ricadute positive che deriveranno dalla realizzazione del progetto.

5. I progetti **non devono essere iniziati** prima della presentazione della domanda e devono concludersi nel termine di ventiquattro mesi a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del decreto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili. Entrambe le condizioni sono a pena d'inammissibilità o di decadenza dal contributo.

6. Le date di avvio e di ultimazione del progetto dovranno essere tempestivamente segnalate alla Direzione regionale responsabile dell'azione, per il tramite di Veneto Innovazione s.p.a. Di norma, non saranno consentite proroghe a meno di eventi non imputabili ai soggetti beneficiari e comunque su richiesta motivata da parte del beneficiario presentata a Veneto Innovazione s.p.a., prima del termine previsto per la conclusione del progetto, per un periodo non eccedente i sei mesi; fermo restando il termine ultimo di 24 mesi per la conclusione del progetto.

Articolo 4. Dotazione finanziaria e riserva di fondi.

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente bando risultano disponibili risorse per **22.625.358,00 Euro**, a valere sull'Asse 1, Linea d'intervento 1.1., Azione 1.1.2 del POR 2007-2013 – parte FESR approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007.

2. Una somma di 15.625.358,00 di Euro è destinata alle misure I e II. Di tale somma 2.000.000 di Euro sono riservati ai progetti nel settore delle nanotecnologie e altri 2.000.000,00 di Euro ai progetti nel settore delle biotecnologie. Qualora, in base alle istanze pervenute, la riserva per i progetti nelle nanotecnologie e nelle biotecnologie non dovesse essere utilizzata totalmente, l'eccedenza potrà essere reimpiegata per finanziare le altre domande presentate nell'ambito delle medesime misure. Inoltre, qualora, in base alle istanze pervenute, i 15.625.358,00 di Euro destinati alle suddette misure non dovessero essere utilizzati totalmente, l'eccedenza potrà essere reimpiegata per finanziare le altre misure.

3. La restante somma di 7.000.000 Euro delle risorse disponibili è destinata alle misure III, IV, V e VI. Di tale somma il 50% è riservato alle micro e piccole imprese. Nel caso in cui, in base alle istanze pervenute, la riserva pari al 50% non dovesse essere utilizzata totalmente, l'eccedenza potrà essere reimpiegata per finanziare nell'ambito delle medesime misure le domande presentate da altri richiedenti. Inoltre, qualora, in base alle istanze pervenute, i 7.000.000,00 di Euro destinati alle suddette misure non dovessero essere utilizzati totalmente, l'eccedenza potrà essere reimpiegata per finanziare le altre misure.

Articolo 5. Responsabile dell'Azione

1. Responsabile dell'attuazione dell'azione è il dirigente della Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione della Regione del Veneto – Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia.
E-mail: ricercainnovazione@regione.veneto.it – Tel. 041 2794267 – Fax 041 2795801.

Articolo 6. Assistenza tecnica

1. Il soggetto incaricato, mediante affidamento diretto, dell'attività di valutazione e di assistenza tecnica è Veneto Innovazione s.p.a, società interamente partecipata dalla Regione del Veneto e che opera con la Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 7. Soggetti beneficiari

1. Per ciascuna delle misure indicate al precedente art. 3 possono presentare domanda i seguenti soggetti:

- I.** Grandi, piccole e medie imprese in forma singola o associata (RTI/ATS);
- II.** Grandi, piccole e medie imprese in forma singola o associata (RTI/ATS);
- III.** Piccole e medie imprese in forma singola o associata (RTI/ATS);
- IV.** Piccole e medie imprese in forma singola o associata (RTI/ATS);
- V.** Piccole e medie imprese in forma singola o associata (RTI/ATS);
- VI.** Piccole e medie imprese in forma singola.

2. Le grandi imprese potranno accedere alle misure I, II, unicamente previa dimostrazione dell'effetto di incentivazione della sovvenzione richiesta, ai sensi dell'art. 8, paragrafi 2 e 3 del Reg. (CE) 800 del 6 agosto 2008.

3. Possono partecipare al presente bando esclusivamente le imprese, singolarmente o associate in raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI) o in associazioni temporanee di scopo (ATS) - ad eccezione della misura VI, a cui possono partecipare solo piccole e medie imprese singolarmente - produttrici di beni e servizi, ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, con almeno un'unità operativa ubicata sul territorio regionale del Veneto, ove, a pena d'inammissibilità della domanda o di successiva decadenza, viene avviato e attuato prevalentemente il progetto.

4. Per essere ammissibili, i soggetti, di cui ai commi precedenti, devono inoltre soddisfare il requisito di essere già costituiti con iscrizione al registro delle imprese ed attivi alla data di presentazione della domanda di contributo e per tutta la durata del progetto presentato e rientranti **esclusivamente** nei seguenti settori con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

- C Attività manifatturiere;
- D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
- E Fornitura di acqua; reti fognarie; attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
- F Costruzioni;
- H Trasporto e magazzinaggio, con l'esclusione dei trasporti di merci su strada e servizi di trasloco (Cod. ATECO 2007 49.4);
- J Servizi di informazione e comunicazione;
- M Attività professionali, scientifiche e tecniche, con l'esclusione della categoria 69 (Attività legali e contabilità).

5. Una stessa impresa non può presentare contemporaneamente più domande sul presente bando, neanche figurando in altri progetti solo come partecipante ad un RTI o ATS, a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate. Un medesimo organismo di ricerca può partecipare in più progetti, in caso di "collaborazione effettiva", così come definita al successivo art. 11 comma 3 del bando, entro i limiti che verranno indicati con successivo decreto dirigenziale.

6. Le associazioni ed i raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo, devono essere – a pena di inammissibilità – costituiti per atto pubblico o scrittura privata autenticata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento amministrativo (decreto) di concessione del contributo. Inoltre, per tali soggetti, la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità deve essere verificata in capo alle singole imprese partecipanti.

7. Ai fini del presente bando, i soggetti beneficiari vengono classificati micro, piccola, media o grande impresa, secondo i criteri stabiliti dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato in GUUE L 214 del 9 settembre 2008. Il requisito di micro, piccola e media o grande impresa deve sussistere fino al momento del decreto di concessione del contributo. A pena d'inammissibilità delle domande, le imprese per presentare domanda nelle misure I, II e III non devono essere in difficoltà, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7, del Reg. CE n. 800/2008; mentre, per presentare domanda nelle misure IV, V e VI esse non devono essere versate in difficoltà prima del 1° luglio 2008.

Articolo 8. Costo agevolabile

1. Il costo agevolabile (escluso IVA e ogni onere accessorio fiscale o finanziario) per le attività e gli interventi riportati all'art. 3, per un singolo progetto innovativo di ricerca e sviluppo di cui al presente bando, deve avere, a pena d'inammissibilità della domanda, un valore compreso:

- fra i 220.000 e i 600.000 Euro per i progetti di attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale; nel caso di RTI/ATS o nel caso di progetti presentati nel settore delle nanotecnologie o delle biotecnologie, il limite massimo è elevato a 750.000 Euro a progetto;
- fra i 30.000 e i 50.000 per gli studi di fattibilità tecnica preliminare all'attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale;
- fra i 100.000 e i 200.000 Euro per i progetti di innovazione del processo e di innovazione organizzativa; nel caso di RTI/ATS il limite massimo è elevato a 300.000 Euro a progetto;
- fra i 30.000 e i 50.000 Euro per i progetti di sostegno al trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese.

Articolo 9. Aree ammissibili

1. I progetti e le attività di cui all'articolo 3 devono essere realizzati prevalentemente nel territorio della Regione del Veneto, come sarà meglio specificato con decreto dirigenziale.

Articolo 10. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute e strettamente pertinenti al progetto proposto.

2. Per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale interne alle imprese, le spese ammissibili si riferiscono:

- al personale direttamente impiegato nel progetto di ricerca (ricercatori e tecnici);
- all'acquisto di strumenti e attrezzature di ricerca nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca (è consentito l'ammortamento secondo i principi della buona prassi contabile); sono esclusi gli arredamenti, le macchine per ufficio (mobili per ufficio, personal computer, fotocopiatori, fax, ecc.), tutti i mezzi di trasporto e le acquisizioni in leasing;
- a consulenze, collaborazioni tecnico-scientifiche e attività di ricerca contrattuale strettamente connesse al progetto (servizi per l'innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale, informatica, certificazione della qualità, studi di mercato, ecc.) entro il limite massimo rappresentato dai costi per il personale;
- all'acquisizione di licenze per brevetti e software da fonti esterne e a prezzi di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- ad altri costi diretti collegati alla realizzazione dei progetti di ricerca (inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi).

3. Per gli studi di fattibilità tecnica preliminari all'attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, le spese ammissibili si riferiscono ai servizi di consulenza esterna e alle collaborazioni tecnico scientifiche

finalizzate alla redazione dello studio di fattibilità. La natura di detti servizi non deve essere continuativa o periodica; sono esclusi gli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività, quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

4. Per i progetti di innovazione del processo e di innovazione organizzativa, le spese ammissibili sono le medesime previste per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, alle condizioni già indicate nell'art. 3 comma 2.

5. Per i progetti di trasferimento tecnologico a favore delle pmi, le spese ammissibili riguardano l'acquisizione di conoscenze da fonti esterne, come organismi di ricerca, imprese o persone fisiche indipendenti rispetto all'acquirente, mediante l'acquisto o l'ottenimento in licenza di brevetti, di know-how o di altre conoscenze tecniche non brevettate; l'acquisizione deve avvenire mediante contratto a prezzi e a condizioni di mercato.

6. Tutte le spese per acquisti di beni e servizi da fonte esterna devono avvenire mediante contratto scritto (eccettuate alcune ipotesi meglio specificate nel manuale di rendicontazione), effettuato a prezzi e condizioni di mercato e in assenza di conflitto d'interesse e di condizioni di collusione fra acquirente e fornitore, a pena di non riconoscimento delle spese medesime.

7. Le spese relative all'acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

8. Sono ritenute ammissibili le sole spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

9. Restano escluse tutte le spese relative ai materiali di consumo di uso corrente, anche se riferite al progetto.

10. Ulteriori norme di dettaglio anche in ordine alla percentuale massima per singola tipologia di spesa sono stabilite nel modulo di presentazione della domanda e nel manuale di rendicontazione, che saranno approvati con successivo decreto dirigenziale.

Articolo 11. Forma ed intensità degli Aiuti

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria, nella forma di contributo in conto capitale.

2. La misura delle sovvenzioni è definita in termini di intensità massime rispetto ai costi agevolabili.

3. Le intensità di aiuto per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale interne alle imprese sono nelle seguenti percentuali:

- 25%, maggiorabile al 40% dei costi ammissibili per le grandi imprese,
- 35%, maggiorabile al 50% dei costi ammissibili per le medie imprese,
- 45%, maggiorabile al 60 % dei costi ammissibili per le piccole imprese.

Le maggiorazioni sono concesse al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

1) il progetto comporta una collaborazione effettiva (e non, ad esempio, un mero subappalto) tra imprese indipendenti – di cui almeno una deve essere PMI - e nessuna impresa sostiene da sola più del 70 % dei costi ammissibili;

2) il progetto comporta una collaborazione effettiva (e non, ad esempio, un mero subappalto) tra un'impresa e un organismo di ricerca e quest'ultimo si accolla almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto ed ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

4. Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità tecnica preliminari all'attività di ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale sono, a seconda che si riferiscano a piccole o medie imprese, rispettivamente il **50%** e il **40%** dei costi ammissibili.

5. Le intensità di aiuto per i progetti di innovazione del processo e dell'organizzazione sono, del **25 %** per le imprese di media dimensione e del **45 %** per le piccole imprese.

6. Le intensità di aiuto per i progetti di trasferimento tecnologico alle pmi sono nella misura del **50%** dei costi ammissibili.

7. L'ammontare del contributo concesso è rideterminato al momento dell'ultima erogazione a saldo, sulla base dei costi effettivamente riconosciuti in sede di verifica della rendicontazione. Le agevolazioni concesse non possono in ogni caso essere aumentate.

Articolo 12. Cumulo degli Aiuti

1. Le sovvenzioni previste dal presente bando per le misure I, II, III non sono cumulabili con altri aiuti o sostegni finanziari nazionali o comunitari relativi agli stessi beni. Le sovvenzioni sono cumulabili entro i vincoli imposti dal combinato disposto di cui agli articoli 7, 31 e 32 del Regolamento CE n. 800/2008.

2. Le sovvenzioni previste dal presente bando per le misure IV, V, VI non sono cumulabili con altri aiuti o sostegni finanziari nazionali o comunitari relativi agli stessi beni. Le sovvenzioni sono, inoltre, concesse nei limiti di cumulo di cui agli articoli 3, comma 1, lettera c), e 8 del DPCM del 3 giugno 2009 (GURI, serie generale n. 131 del 9 giugno 2009).

Articolo 13. Termini e procedure per la presentazione delle domande

1. La domanda di contributo deve essere inoltrata a pena di esclusione della stessa in due fasi, ossia per via telematica, utilizzando il sistema on line raggiungibile dall'indirizzo www.venetoinnovazione.it, oltre che in formato cartaceo a mezzo postale, secondo la seguente modalità:

- il soggetto proponente dapprima compila on line secondo la procedura informatizzata;
- successivamente, terminata la compilazione della domanda on line e confermato l'invio della domanda, il soggetto proponente deve stampare in formato cartaceo la domanda medesima;
- infine, tale stampa, debitamente firmata dal legale rappresentante del soggetto, con allegata la documentazione elencata di seguito, deve poi essere inviata alla Regione del Veneto Direzione Sviluppo Economico Ricerca e Innovazione Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 VENEZIA entro il 28 febbraio 2010, pena la non ammissibilità, e unicamente a mezzo di Raccomandata A/R. A tal fine, farà fede la data di spedizione riportata sul timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata;
- all'esterno della busta deve essere espressamente riportata la dicitura "*contiene domanda di contributo POR CRO 2007-2013 azione 1.1.2*".

2. La domanda deve essere inviata telematicamente e a mezzo postale unicamente tra il 1° febbraio e il 28 febbraio 2010.

3. Prima del termine iniziale e dopo il termine finale sopraindicati non è possibile accedere alla piattaforma digitale. Non sono ammesse le domande presentate oltre i termini massimi indicati o inviate in una sola delle due modalità.

4. La documentazione da inoltrare alla Regione del Veneto per la richiesta di contributo deve essere composta da:

- a. domanda di contributo redatta in conformità al modulo, che verrà approvato con decreto dirigenziale, e firmata dal legale rappresentante del proponente o dal capofila dell'ATS/RTI;
- b. schema di progetto redatto conformemente al modulo che verrà approvato con decreto dirigenziale, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del proponente o del capofila dell'ATS/RTI e del responsabile tecnico del progetto, contenente la descrizione dell'intervento con indicazione degli obiettivi, delle attività previste, dei tempi di realizzazione, dei risultati attesi e dei costi previsti; in caso di ATS/RTI si dovrà indicare la suddivisione delle attività per ogni soggetto componente;
- c. copia del curriculum vitae (datato e sottoscritto dal soggetto) del personale che sarà impiegato nel progetto;
- d. per quanto riguarda le spese previste per l'acquisizione di beni e servizi da soggetti esterni, il preventivo assieme alla dichiarazione di accettazione del preventivo stesso da parte del rappresentante legale del soggetto proponente; qualora non siano possibili tali preventivi, una relazione dettagliata dei beni e servizi da acquistare durante la realizzazione dell'intervento;
- e. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante del proponente attestante i requisiti di ammissibilità del soggetto proponente accompagnata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario; nel caso di ATS/RTI dichiarazione sostitutiva di ogni soggetto componente l'associazione;
- f. scheda dati anagrafici del soggetto proponente o, in caso di associazioni, del capofila e di tutti i componenti l'ATS/RTI;
- g. una visura camerale aggiornata da cui risulti l'esistenza della sede operativa ove sarà realizzato il progetto e la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto la domanda.

5. La domanda è inammissibile in caso di assenza di uno dei documenti obbligatori sopra indicati. In caso di incompletezza delle domande, che non comporti l'inammissibilità delle medesime, Veneto innovazione s.p.a. potrà richiedere ai proponenti dei progetti integrazioni e chiarimenti, concedendo un termine perentorio di 10 giorni, decorso inutilmente il quale, il progetto sarà dichiarato inammissibile.

6. Oltre alla documentazione cartacea costituente la domanda di candidatura, occorre inviare anche una scansione in formato pdf della domanda e di tutta la documentazione presentata salvata su cd.

7. Nel caso di proposta presentata da un RTI/ATS, si devono produrre le lettere di adesione al progetto di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, compilando l'apposito modulo che verrà adottato con decreto dirigenziale.

8. Nell'ipotesi di RTI/ATS non ancora costituita alla data di presentazione della domanda è richiesta una dichiarazione in carta semplice resa da ciascun soggetto, pubblico o privato, che intende sottoscrivere il contratto di associazione temporanea, a firma del legale rappresentante, con cui si dichiara l'interesse a partecipare al raggruppamento e contenente l'impegno, in caso di ammissione a contributo, a costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di ammissione a contributo (secondo le modalità specificate all'art. 7, comma 4) e con l'indicazione di chi sarà il mandatario.

9. Non saranno in ogni caso ammesse le domande:

- a. prive della firma del legale rappresentante o della fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- b. in caso di RTI/ATS, prive della lettera di adesione firmata dal legale rappresentante del soggetto aderente o prive della fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto aderente;
- c. che presentino progetti non coerenti con gli obiettivi e le finalità del presente bando;
- d. che propongano più progetti o – nell'ambito di uno stesso progetto – più misure tra loro non compatibili, eccetto quanto previsto dall'art. 7, comma 5, secondo periodo;
- e. per mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dal bando (in presenza di RTI/ATS ciò si verifica anche se riguarda un solo soggetto aderente);
- f. che non rispettano taluna delle prescrizioni previste dal bando a pena di inammissibilità.

Articolo 14. Valutazione della domanda

1. Per ciascuna domanda pervenuta alla Regione del Veneto – Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione, previa protocollazione da parte di quest'ultima e controllo del rispetto dei termini di presentazione, Veneto innovazione s.p.a. verificherà:

- a) che la stessa sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando e che sia corredata di tutta la documentazione prescritta dal bando e dal modulo di domanda;
- b) che il soggetto richiedente possieda i requisiti previsti dal bando;
- c) che la domanda e i progetti proposti siano rispondenti ai requisiti previsti dal bando;
- d) che la domanda e i progetti siano pertinenti rispetto alle finalità esplicate nel bando.

2. Così completata la valutazione di ammissibilità formale, ed escluse le domande inammissibili, Veneto Innovazione s.p.a. procederà alla valutazione dell'ammissibilità sostanziale dei progetti, nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta il 31 marzo 2008, avvalendosi a tal fine esclusivamente di esperti valutatori con i requisiti di cui all'art. 15 della L.R. n. 9/2007, vale a dire soggetti iscritti agli albi dei valutatori del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) o componenti delle commissioni di valutazione e controllo già istituite con provvedimenti regionali.

3. La valutazione dell'ammissibilità sostanziale dei progetti presentati **nelle misure I e II** (che include anche l'accertamento della pertinenza e congruità dei costi previsti) sarà eseguita dal soggetto incaricato dell'istruttoria attraverso l'esame della documentazione presentata e attenendosi - conformemente agli indirizzi dettati anche dal Piano Strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - ai seguenti criteri:

- a) grado di innovatività della domanda e dello schema di progetto e originalità dei risultati attesi;
- b) idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, in ordine ai risultati previsti dalla domanda e dallo schema di progetto;
- c) bilanciamento fra costi previsti e benefici attesi;
- d) misurabilità e rilevanza degli indicatori di risultato del progetto previsti;
- e) chiarezza espositiva e completezza della domanda e dello schema di progetto;
- f) prevedibile impatto delle attività progettuali sulla competitività, sulla qualità della vita e sull'ambiente;
- g) capacità di diffusione e di sfruttamento nel sistema produttivo locale.

4. La valutazione dell'ammissibilità sostanziale dei progetti presentati **nelle misure III, IV, V, VI** (che include anche l'accertamento della pertinenza e congruità dei costi previsti) sarà eseguita attraverso l'esame della documentazione presentata e attenendosi - conformemente agli indirizzi dettati anche dal Piano Strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - ai seguenti criteri:

- a) grado di innovatività della domanda e dello schema di progetto e originalità dei risultati attesi;
- b) bilanciamento fra costi previsti e benefici attesi;
- c) misurabilità e rilevanza degli indicatori di risultato del progetto previsti;
- d) chiarezza espositiva e completezza della domanda e dello schema di progetto;
- e) prevedibile impatto delle attività progettuali sulla competitività o sull'ambiente;
- f) capacità di diffusione e di sfruttamento nel sistema produttivo locale.

5. Per ciascuno dei criteri indicati ai commi 3 e 4, ai fini del giudizio di ammissibilità sostanziale, Veneto innovazione s.p.a. esprimerà una valutazione articolata su tre livelli di punteggio per un totale massimo di 14 (per le misure I, II) o di 12 punti (per le misure III, IV, V, VI):

- buono (2 punti)
- sufficiente (1 punto)
- insufficiente o non pertinente (0 punti).

6. Inoltre, in coerenza con l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle biotecnologie sottoscritto tra la Regione del Veneto e il CNR medesimo, sono concessi 3 punti aggiuntivi al punteggio sopra descritto ai commi 3, 4 e 5, alle domande presentate nel settore delle biotecnologie, se i progetti prevedono una collaborazione con il CNR. Parimenti, in coerenza con l'Accordo di programmazione negoziata sottoscritta tra la Regione del Veneto e il MIUR, sono concessi 3 punti aggiuntivi al punteggio sopra descritto ai commi 3, 4 e 5 alle domande presentate nel settore delle nanotecnologie, se i progetti prevedono una collaborazione con Veneto Nanotech scpa, che coordina le attività del distretto hi-tech per le nanotecnologie applicate ai materiali.

7. Veneto Innovazione s.p.a., ai fini della formulazione delle graduatorie di merito e del giudizio finale di ammissibilità, valuta anche:

- che, limitatamente alle domande presentate da grandi imprese, sia data dimostrazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto secondo quanto stabilito all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- che le spese previste siano pertinenti rispetto al progetto e congrue in relazione a ragionevoli valutazioni di mercato, rideterminando l'ammontare dei costi agevolabili e dichiarando inammissibili le domande per le quali l'importo complessivo dei costi agevolabili risulti, a seguito di tale determinazione, inferiore ai limiti stabiliti all'articolo 8.

8. Veneto innovazione s.p.a. potrà richiedere ai proponenti dei progetti integrazioni e chiarimenti, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 5.

9. I progetti presentati nelle misure **I** e **II**, che, in sede di valutazione dell'ammissibilità sostanziale, non raggiungono un punteggio pari a 5, saranno considerati inammissibili. Il punteggio minimo dovrà essere raggiunto coi soli criteri indicati al comma 3 dalla lettera a) alla lettera e).

10. I progetti presentati nelle misure **III**, **IV**, **V**, **VI**, che, in sede di valutazione dell'ammissibilità sostanziale, non raggiungono un punteggio pari a 4, saranno considerati inammissibili. Il punteggio minimo dovrà essere raggiunto coi soli criteri indicati al comma 4 dalla lettera a) alla lettera d).

11. I progetti ammissibili di ogni graduatoria verranno collocati nella stessa in ordine decrescente di punteggio conseguito. A parità di punteggio, sarà data priorità a quelli di importo inferiore.

12. Entro centoventi giorni dal termine ultimo di ricevimento delle domande di ammissione a sovvenzione da parte di Veneto Innovazione s.p.a., la medesima trasmette alla Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione della Regione del Veneto - in modo distinto per le misure I e II da una parte, e per le misure III, IV, V, VI dall'altra - gli elenchi delle domande ammissibili e finanziabili, quelli delle domande ammissibili ma non finanziabili, tutti corredati dei punteggi attribuiti e dei giudizi sintetici formulati, oltre che delle domande non ammissibili con le relative motivazioni, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

13. Le graduatorie, approvate con decreto dirigenziale entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime da parte di Veneto Innovazione, saranno successivamente pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; mentre Veneto Innovazione s.p.a. provvederà a comunicarne l'esito ai soli soggetti le cui domande sono tra quelle ammesse.

14. L'eventuale rinuncia al contributo dovrà essere effettuata con raccomandata A/R indirizzata alla Regione del Veneto, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di concessione del contributo. In mancanza, il contributo si intenderà accettato.

Articolo 15. Concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi con Decreto del Dirigente della Direzione Sviluppo Economico Ricerca ed Innovazione, sulla base della graduatorie di cui all'articolo 14 e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. Gli aiuti previsti dal presente bando non possono essere concessi ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Articolo 16. Svolgimento delle attività, variazioni e relativi obblighi

1. I beneficiari hanno l'obbligo, a pena di decadenza dal contributo concesso, di:

- a) fornire, con le modalità e nei tempi fissati, tutti i dati richiesti dall'Amministrazione regionale - direttamente o per il tramite di Veneto Innovazione s.p.a. - ai fini dell'attività di monitoraggio del progetto;
- b) comunicare le eventuali variazioni di natura societaria sopravvenute dopo la concessione della sovvenzione, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti previsti per l'ammissione all'agevolazione del soggetto titolato;
- c) richiedere preventivamente l'autorizzazione a Veneto Innovazione s.p.a. per eventuali variazioni al progetto. Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, potranno riguardare il programma di lavoro, la ripartizione per attività o i preventivi di spesa previsti, ferma restando l'impossibilità che la sovvenzione possa essere aumentata rispetto all'atto di concessione. Solo in via eccezionale saranno autorizzate proroghe temporali sull'esecuzione del progetto, alle condizioni indicate dall'art. 3, comma 6;
- d) non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni, in violazione di quanto previsto dall'art. 12 e superando i limiti previsti dal Regolamento CE n. 800/2008 e dal DPCM 3 giugno 2009;
- e) dare informazione e pubblicità del contributo ricevuto con i fondi del POR parte FESR 2007-2013. In particolare i soggetti beneficiari sono tenuti ad informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale parte FESR 2007-2013, come indicato dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, all'art. 8 relativo a "responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico". È responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto nonché nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR. Gli interventi informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare, sulla base dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006: l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I "regole di base per la composizione dell'emblema e indicazione dei colori standard" del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e la dicitura "Unione europea"; l'indicazione del "Fondo europeo di sviluppo regionale" nonché lo slogan "Il Veneto una regione dell'Europa".

Articolo 17. Rendicontazione delle spese e delle attività dei beneficiari dei progetti

1. Tutta la documentazione amministrativa e contabile per la rendicontazione in corso di progetto e finale da parte del soggetto beneficiario deve essere presentata sia per via telematica utilizzando il collegamento on-line dal sito www.venetoinnovazione.it, sia in formato cartaceo debitamente firmata alla Direzione Sviluppo Economico Ricerca e Innovazione, secondo le modalità indicate nel "**manuale di rendicontazione**" (che sarà approvato assieme alla modulistica con apposito decreto dirigenziale). In particolare le fatture e ogni altro documento di spesa dovranno essere datati entro il periodo di esecuzione del progetto; mentre il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il termine per la presentazione della rendicontazione.

2. La rendicontazione (distinta in una parte tecnica ed in una parte economica) dovrà essere redatta, secondo il modello reso disponibile dalla Regione nel decreto di ammissione e secondo i termini di cui al comma precedente e comunque **entro 2 mesi** dalla data di avvenuta conclusione del progetto.

3. Ricevuta la suddetta documentazione, Veneto innovazione s.p.a. procederà alla verifica finale. Tale verifica sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del programma di attività realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, sia l'effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

4. Qualora vi siano rendicontazioni che risultino incomplete o lacunose dal punto di vista documentale, Veneto Innovazione s.p.a. inviterà il beneficiario a integrarle, entro un termine perentorio non superiore ai 15 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, la rendicontazione non documentata sarà ritenuta inammissibile con conseguente riduzione ed eventualmente revoca/decadenza del contributo.

5. Potranno essere effettuate verifiche in loco presso il soggetto beneficiario, qualora ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle integrazioni presentate.

6. Veneto Innovazione s.p.a. invierà alla Direzione Sviluppo economico ricerca e innovazione una relazione dettagliata entro 120 giorni dal ricevimento della rendicontazione, contenente la proposta di importo da liquidare a saldo o di decadenza/revoca del contributo. Sulla base di tale relazione, la Regione del Veneto procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante oppure con la revoca/decadenza parziale o totale del contributo spettante.

7. Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti, documentazione degli impegni e della spesa, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni da parte dell'Amministrazione Regionale e di altri soggetti aventi titolo per 10 anni dalla data di erogazione del contributo. Il soggetto beneficiario dovrà indicare il luogo dove è conservata la documentazione in originale del progetto e della relativa spesa, nonché il luogo, se diverso, dove sono tenuti i libri contabili e fiscali obbligatori. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione della corrispondente agevolazione, a mezzo di apposito timbro, la dicitura "fattura pagata con il concorso delle risorse FESR – P.O.R. Regione del Veneto 2007-2013 – Azione 1.1.2". La diretta connessione con il progetto ammesso al contributo deve essere espressamente indicata anche in sede di "contabilizzazione" nei registri obbligatori dei documenti giustificativi di spesa presentati. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario/postale.

Articolo 18. Erogazione dei contributi

1. Il finanziamento è erogato in forma di sovvenzione. Il contributo sarà accreditato sull'apposito c/c indicato dal soggetto beneficiario.

2. Una quota, nella misura massima del 50% del contributo pubblico assegnato, potrà essere erogata a titolo di anticipazione, alle condizioni stabilite dall'art. 78 del Reg. CE n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. Qualora il beneficiario intenda richiedere la quota di contributo a titolo di anticipazione, alla richiesta di erogazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Veneto, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato secondo il facsimile che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, il cui costo potrà essere

rendicontato dopo la conclusione del progetto e, in caso di esito positivo della verifica della rendicontazione, rimborsato per il 50%;

- b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che nei confronti del beneficiario non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia;
- c) documento unico di regolarità contributiva – DURC, ai sensi dell’art. 10, comma 7 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito in legge n. 248/2005;
- d) scheda dati anagrafici;
- e) scheda posizione fiscale del beneficiario.

4. L’intero contributo - qualora non sia stata richiesta l’anticipazione - o il saldo del contributo, sarà erogato dietro presentazione di apposita richiesta contenente la rendicontazione finale di spesa, secondo le modalità e i termini di cui all’art. 17, commi 1 e 2.

5. La rendicontazione finale di spesa è composta dalla seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, ove risulti che nei confronti del beneficiario non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia;
- b) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le spese ammissibili, nell’ambito del programma di spesa oggetto del finanziamento, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione delle fatture stesse o del documento probatorio equivalente e numerato progressivamente;
- c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, ordinate come nell’elenco di cui sub b), delle bollette doganali d’importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari;
- d) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell’elenco di cui sub b), contenente i riferimenti ai giustificativi di spesa e con indicazione delle modalità di pagamento;
- e) copia dei bonifici bancari/postali relativi ai pagamenti effettuati di cui sub d) e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
- f) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dei contratti in base ai quali sono stati acquistati beni o prestati servizi.

6. In caso di esito favorevole delle verifiche indicate al precedente articolo, la Direzione Sviluppo economico ricerca e innovazione adotterà il decreto di liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento della relazione dettagliata da parte di Veneto Innovazione s.p.a.

Articolo 19. Controlli e monitoraggio

1. Il beneficiario del contributo si impegna a rendere disponibili in ogni momento e per tutta la durata del progetto i dati a lui richiedibili per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività progettuali, comunicandoli alla Regione Veneto – Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione, secondo le modalità e i tempi da questa definiti, anche per il tramite di Veneto Innovazione s.p.a. I funzionari comunitari, statali e regionali e il personale di Veneto Innovazione s.p.a. preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolare realizzazione degli interventi.

2. La Regione del Veneto, per il tramite anche di Veneto Innovazione s.p.a., può disporre in qualsiasi momento controlli, anche a campione, sui progetti e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria, nonché l’attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità del medesimo.

3. L'Autorità di Gestione del POR svolge attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. A tale fine i soggetti ammessi a contributo sui fondi FESR sono altresì tenuti a fornire tutti i dati richiesti dall'Amministrazione regionale, per il tramite anche di Veneto Innovazione s.p.a., ai fini dell'attività di monitoraggio del singolo progetto ogni due mesi (a partire dalla comunicazione dell'avvio del progetto e con cadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 30 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre per ogni anno fino alla conclusione di progetto), secondo le sottoindicate prescrizioni:

- monitoraggio finanziario: il soggetto beneficiario dovrà trasmettere i dati finanziari della spesa sostenuta;
- monitoraggio fisico e procedurale: il soggetto trasmetterà i dati identificativi le fasi del progetto e la sua attuazione rispetto al cronoprogramma iniziale; nei casi in cui si evidenziano scostamenti, questi dovranno essere debitamente motivati.

4. Il monitoraggio dovrà essere trasmesso entro 10 giorni dalla relativa scadenza. Il singolo inadempimento comporta una riduzione del contributo pari a 0,5% del contributo spettante; mentre l'inadempimento ripetuto per 5 volte comporta la decadenza dal contributo.

5. La Regione, per il tramite di Veneto Innovazione s.p.a., comunicherà scadenze e modalità per la compilazione di modelli, schede e relazioni.

Articolo 20. Revoca e decadenza dei contributi e rinunce

1. La revoca dei contributi assegnati viene disposta in misura parziale e in proporzione all'inadempimento riscontrato, qualora a seguito dei controlli effettuati, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 28 gennaio 2000, n.5.

2. Inoltre viene disposta la decadenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, anche nei seguenti casi:

- a) mancata conclusione del progetto entro il termine previsto nel progetto (o eventualmente prorogato, ai sensi dell'art. 3, comma 6);
- b) mancata rendicontazione entro il termine di due mesi dalla conclusione del progetto;
- c) falsità nelle dichiarazioni rese;
- d) rendicontazione di titoli di spesa falsi;
- e) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso ad agevolazione;
- f) difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso a contributo;
- g) qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi al provvedimento di concessione;
- h) spese sostenute e rendicontate inferiori alla soglia minima indicata all'art. 8;
- i) spese sostenute e rendicontate dal beneficiario inferiori al 70% di quelle ammesse a contributo, a meno che non venga accertato da Veneto Innovazione s.p.a. che tale riduzione non ha comportato modifiche sostanziali ai risultati del progetto. Può essere infatti consentita, previa motivata richiesta del soggetto beneficiario da presentare a Veneto Innovazione s.p.a. perentoriamente almeno 90 giorni prima della conclusione del progetto, la realizzazione dell'attività con una spesa d'importo inferiore al 70% di quanto previsto, a condizione che gli obiettivi previsti dal progetto siano stati comunque raggiunti e che la spesa non sia inferiore alla soglia minima indicata all'art. 8. In tal caso, l'importo della sovvenzione verrà ricalcolato sulla spesa rendicontata;
- j) spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione inferiori al 70% di quelle ammesse a contributo;
- k) rifiuto opposto dal beneficiario di consentire al personale incaricato dei controlli di accedere all'interno dell'azienda o nei locali ove è stato realizzato il progetto;
- l) chiusura dell'azienda o trasferimento della medesima fuori del territorio regionale prima dei 2 anni dall'erogazione a saldo del contributo;

- m) mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa statale e comunitaria in materia di cumulo;
- n) mancato rispetto dei termini, delle prescrizioni e delle condizioni previste a pena di decadenza nel presente bando e nei successivi provvedimenti amministrativi attuativi.

3. Nel caso in cui la sovvenzione sia già stata erogata interamente o parzialmente, in conseguenza del provvedimento di revoca/decadenza viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 11 e s.m.i. della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

4. Non viene applicata la sanzione qualora sia stata data tempestiva comunicazione di rinuncia nel termine massimo di 3 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di ammissione a contributo.

5. Qualora, in conseguenza della revoca o decadenza, il beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

6. Le sanzioni, gli interessi e le maggiorazioni percentuali di cui ai commi precedenti decorrono dalla data di pagamento del mandato di erogazione del beneficio economico.

7. È consentito, a fronte di idonea garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di revoca, con l'aggiunta degli interessi maturati.

Articolo 21. Riferimenti normativi e programmatici

1. Per qualsiasi questione interpretativa, rispetto a quanto non espressamente riportato nel presente bando, vale la legislazione comunitaria, statale e regionale in vigore e precisamente:

- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006;
- il Regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006;
- il Regolamento CE n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006;
- la Comunicazione della Commissione europea n. 2006/C 323/01;
- la L.R. 18 maggio 2007, n. 9;
- la Decisione della CE n. 4247 del 7 settembre 2007 di approvazione del POR Veneto;
- il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008;
- il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196;
- il Piano Strategico Regionale per la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'Innovazione 2008-2010 (approvato con Deliberazione Consiliare, n. 73 del 28 ottobre 2008);
- DPCM 3 giugno 2009.

2. La Direzione regionale Sviluppo economico ricerca e innovazione potrà impartire ulteriori disposizioni e istruzioni (tramite l'approvazione della modulistica e anche sotto forma di *Linee guida*), anche integrative del presente bando, in particolare con riferimento agli articoli 7, 9, 10, 11, 13, 17, 18 e 19, che saranno vincolanti per i proponenti e per i beneficiari.

3. La modulistica per la presentazione della domanda sarà adottata dalla Direzione Sviluppo economico ricerca e innovazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

4. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web della Regione Veneto, all'indirizzo www.regione.veneto.it, e di Veneto Innovazione s.p.a., all'indirizzo www.venetoinnovazione.it, entro 10 giorni dalla loro emanazione.